

STATUTO

EDUCATIONAL TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
CARDINALE PORTANOVA 128
Numero REA: RC - 189617
Codice fiscale: 02776190809
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" All'atto n. 15813 di Raccolta	
	STATUTO della	
	"EDUCATIONAL TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di REGGIO CALABRIA la So-	
	cietà Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata "EDUCA-	
	TIONAL TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici	
	amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede se-	
	condaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito	
	dello stesso Comune è deciso dai soci.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito	
	albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ART. 2 - Art. 2 - La Cooperativa ha durata a tempo indeterminato.	
	Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (cen-	
	tottanta) giorni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 – La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	(art. 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inse-	
	ramento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381/91 lettera b).	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la pro-	

	pria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità,	
	intende far conseguire ai soci una giusta remunerazione del lavoro presta-	
	to, organizzando e gestendo stabilmente o temporaneamente, per conto	
	proprio e di terzi ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici	
	e privati, anche attraverso la partecipazione a gare o appalti, può svolge-	
	re seguenti attività:	
	Relativamente alla lettera a) della legge 381/91:	
	- Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive, gestio-	
	ne di parchi giochi e ludoteche atte a raggiungere lo scopo sociale;	
	- Servizi di sostegno e consulenza della famiglia;	
	- Gestione di asili nido, scuola materna e mense sociali;	
	- Servizio trasporto scolastico anche per portatori di handicap;	
	- Predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non ve-	
	denti e audiolesi;	
	- Sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali e artistiche in sog-	
	getti non vedenti o audiolesi;	
	- Attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed	
	extrascolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale;	
	- Attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni	
	altro supporto logistico, quali mense, trasporti per l' integrazione dei sog-	
	getti destinatari dello scopo sociale;	
	- organizzare spazi per l'infanzia quali ludoteche, asili nido, scuole ma-	
	terne, aree verdi attrezzate, centri ricreativi cittadini (estivi e non) luoghi	
	in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo delle lo-	

	ro personalità;	
	- gestione di agri asili;	
	- organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, d'animazione e	
	spettacolo;	
	- l'innovazione e la sperimentazione di servizi socio educativi per la	
	prima infanzia attraverso: servizi con caratteristiche educative ludiche, cul-	
	turali e di aggregazione sociale per i bambini da zero a sei anni che preve-	
	dono la presenza dei genitori familiari o adulti che quotidianamente si oc-	
	cupano della loro cura organizzati secondo criteri di flessibilità; servizi con	
	caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto	
	mesi a sei anni per un tempo giornaliero superiore alle cinque ore, privi di	
	servizi mensa e riposo pomeridiano;	
	- la realizzazione di servizi ricreativi e educativi per il tempo libero an-	
	che nei periodi di sospensione delle attività didattiche attraverso: centri ri-	
	creativi per il tempo libero predisposti ad accogliere i bambini e ragazzi sia	
	maschi e femmine; ludoteche organizzate in conformità a spazi opportu-	
	namente strutturati per tipologie d'attività ludiche; ludobus appositamente	
	attrezzati per attività di gioco e di grandi animazioni; centri aggregativi e	
	centri educativi per pre adolescenti, iniziative mirate occasionali per pre a-	
	dolescenti;	
	- la promozione dell'uso dell'informatica come mezzo di conoscenza e	
	comunicazione interattiva nonché come mezzo di sviluppo culturale e in-	
	tellettivo;	
	- la creazione di un supporto editoriale utile alla diffusione e alla pro-	
	mozione e al sostentamento della Cooperativa e delle sue attività;	

	- diventare un punto di riferimento per coordinare le attività delle as-	
	sociazioni, istituzioni pubbliche e private, centri culturali cooperative com-	
	pagnie teatrali artisti che operino nel settore dell'infanzia;	
	- gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per con-	
	to terzi, scuole per l'infanzia che favoriscano la crescita intellettuale, fisica	
	integrale, spirituale e religiosa dei bambini e delle bambine ispirandosi alla	
	concezione cristiana della vita;	
	- gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione per	
	l'infanzia;	
	- gestire servizi domiciliari per l'infanzia d'assistenza e di sostegno ef-	
	fettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture	
	di accoglienza;	
	- svolgere indagini sul fattore umano nel campo dei bambini, dei gio-	
	vani, degli anziani, dei residenti che possono servire alla conoscenza dei	
	problemi e all'elaborazione degli studi e progetti che riguardano la promo-	
	zione dell'uomo e dell'ambiente sociale in ogni sua espressione;	
	- svolgere attività didattica presso scuole, istituti enti e centri allo sco-	
	po di promuovere iniziative rivolte all'infanzia;	
	- istituire e gestire corsi atti alla formazione professionale di personale	
	specializzato nel settore dell'infanzia;	
	- partecipare a gare di appalto istituite sia da enti pubblici sia privati,	
	per l'affidamento di servizi inerenti agli scopi sociali della cooperativa.	
	Relativamente alla lettera b) della legge 381/91:	
	- Attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spetta-	
	coli etc. , attività di stampa e di documentazione finalizzata all'oggetto	

	sociale	
	- Attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazio-	
	ne del personale adatto alle attività previste dallo statuto;	
	- Attività di collaborazione con associazioni ed enti che operano nel	
	settore socio - sanitario ed educativo;	
	- Corsi di formazione;	
	- Progettazione e realizzazione d'interventi di orientamento in collaborazio-	
	ne con l'istituzione scolastica per i giovani;	
	- Corsi di aggiornamento professionale;	
	- Consulenze e informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei si-	
	stemi produttivi e le attività di formazione e orientamento;	
	- Corsi di lingua a tutti i livelli.	
	Nel settore di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di	
	servizio la società svolgerà attività di:	
	- cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei vo-	
	lumi e delle stesse;	
	- Servizi di preparazione, somministrazione di alimenti, compresa la	
	consegna domiciliare;	
	- Servizio di trasporto di persone e cose;	
	- Attività agricole ed artigianali;	
	- Organizzazione di eventi fieristici, sagre e manifestazione.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra	
	attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le	
	transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli	

	scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finan-	
	ziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'af-	
	fari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e	
	aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefis-	
	sati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi econo-	
	mici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperati-	
	vo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico	
	a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società	
	cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, rac-	
	cogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'og-	
	getto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo	
	2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indiretta-	
	mente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale	
	o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché com-	
	piere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari,	
	creditizie, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società di-	
	verse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto ana-	

	logo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in	
	genere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e consorziate servizi	
	tecnici-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marke-	
	ting e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettua-	
	re versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri	
	aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle	
	somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto	
	della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.	
	Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	che né disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria	
	debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e,	
	specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle so-	
	cietà fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di	
	circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, del-	
	la legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23	
	marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della	
	legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del	
	mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermedia-	
	zione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività	
	bancaria e finanziaria; dell'art. 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema	
	di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs.	
	24 febbraio 1998, n. 58 in tema di intermediazione finanziaria; nonché nel	
	rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi,	
	Ordini ed Albi professionali.	

	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi	
	non soci. Essa può promuovere o partecipare ai gruppi cooperativi parite-	
	tici.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al mini-	
	mo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla	
	natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare di-	
	rettamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo e-	
	sercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere	
	ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,	
	in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Coopera-	
	tiva. Oltre alle categorie dei soci fondatori e dei soci cooperatori possono	
	far parte della Cooperativa soci fruitori, che godono a vario titolo diretta-	
	mente o indirettamente dei servizi prestati dalla stessa Società nonché so-	
	ci volontari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381/91, e per-	
	sone giuridiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa	
	Legge. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base	
	all'appartenenza a una delle sopradescritte categorie.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione	
	delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. A essi può essere soltanto corrisposto il rimborso	

	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di para-	
	metri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro prestazioni non concor-	
	rono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri	
	connessi all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti rimborsi.	
	Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipula-	
	ti con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai pa-	
	rametri di impiego di operatori professionali previsti dalle norme vigenti.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di ammini-	
	strazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi	
	dell'art. 2526 del Codice Civile.	
	ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo	
	ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fis-	
	sato dall' art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere corredata da copia	
	della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresen-	
	za.	

	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo	
	cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto,	
	delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e	
	sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo amministrati-	
	vo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella rela-	
	zione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi	
	soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60	
	giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in	
	seguito al ricorso è inappellabile.	
	ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo	
	punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrive-	
	re le quote di cui al precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esi-	
	genze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	

	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai	
	sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.	
	ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni am-	
	ministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, asso-	
	ciarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque e-	
	splichino attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi e-	
	sercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché	
	svolgere attività concorrenti in proprio.	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragion	
	dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	Nel primo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragion del perseguimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel secondo caso, l' Organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Il provvedimento di ammissione dell' Organo amministrativo in conformità	
	con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	

	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nella forma di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545 -bis del cod. civ.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale .	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal provvedimento di ammissione e dal regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ov-	

	vero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione a-	
	ziendale. Il tal caso l' Organo amministrativo deve comunicare la delibera	
	di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le moda-	
	lità previste dal presente Statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo	
	può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio spe-	
	ciale.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione,	
	per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci	
	lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto	
	di lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.	
	Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge,	
	nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di ina-	
	bilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all' organo amministrativo	
	constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale compe-	
	tente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del prov-	

	vedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il	
	recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove	
	il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo nei	
	con-fronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei	
	requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel ca-	
	so di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai la-	
	vori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assem-	
	blea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano rag-giunto	
	il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta i-	
	nabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rap-	
	porto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei	
	con-fronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla leg-	
	ge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto	
	mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	

	tro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 8.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della	
	pre-stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutuali-	
	stici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale	
	competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'e-	
	saurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione deb-	
	bono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui	
	aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei	
	soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lette-	
	re d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite im-	
	putabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazio-	
	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimen-	
	to del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	

	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile,	
	si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile	
	giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimbor-	
	so fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate	
	con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della	
	quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le moda-	
	lità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si	
	sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di	
	subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di e-	
	redi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministra-	
	tivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con de-	
	cisione inappellabile.	
	ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei	
	pre-cedenti articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o di-	
	chiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla ri-	

	scossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ri-	
	cevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga	
	dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio	
	della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavo-	
	ratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e	
	la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale,	
	che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai con-	
	tratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo ammini-	
	strativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze	
	di legge.	
	ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la	
	riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o in-	
	determinato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od	
	in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della co-	
	operativa.	

	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio	
	as-sente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene	
	sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma	
	precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro	
	rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; sal-	
	vo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto,	
	all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti	
	in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre	
	eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:	
	dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di	
	quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento).	
	Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo	
	valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'art.22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quo-	
	te non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei so-	
	ci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito	

	a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investi-	
	menti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere im-	
	piegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sotto-	
	scritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in	
	più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in di-	
	fetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le	
	disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pe-	
	gno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo am-	
	ministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel	
	medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prela-	
	zione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole	
	e condizioni:	
	- il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comuni-	
	care, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli al-	

	tri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando,	
	sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio	
	alienante la propria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli	
	da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i	
	soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di tren-	
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ri-	
	correre al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta	
	indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società	
	che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzione-	
	ranno con i criteri di cui all'art. 36 del presente statuto.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la	
	cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e	
	ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al	
	socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno	
	esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.	
	Art. 22 - L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto	
	inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando	
	le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale do-	

	vranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità	
	con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dal-	
	la legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdi-	
	te.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci	
	sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 di-	
	cembre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione scelto dalla stessa coo-	
	perativa. In difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato al Mini-	
	stero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai	
	fini mutualistici ;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,	
	in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	

	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari	
	di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci	
	cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in	
	base alle quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo	
	limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istitu-	
	to nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello del-	
	l'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto	
	sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle	
	previsione del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973	
	n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (appro-	
	vazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società coo-	
	perative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di coopera-	
	tive per appalti di lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio al-	
	la costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	
	alle lettere c), d) e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto	

	indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera	
	a) o a quello previsto dalla lettera g).	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire	
	ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle	
	percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali	
	pre-stazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci	
	sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta	
	della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle tota-	
	li. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi)	
	in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissio-	
	ne, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legi-	
	slativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) L'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministrato-	
	re Unico);	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio op-	

	pure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbli-	
	gatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 24 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma	
	sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo	
	raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento	
	nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima	
	dell' adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia prova-	
	to che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avvi-	
	so di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazio-	
	ne quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movi-	
	mento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati	
	l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.	
	L' organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	

	Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bi-	
	lancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli ammini-	
	stratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci	
	o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su pro-	
	posta dell' organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	
	alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'	
	Organo amministrativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od ecce-	
	zionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla	
	chiusura dell' esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere perti-	
	nenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere det-	
	tagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo cre-	
	da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle ma-	
	terie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal-	
	la data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	

	sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.	
	Art. 26 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	ART. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	ART. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e con-	

	servate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla so-	
	cietà se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri stru-	
	menti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circola-	
	zione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti fi-	
	nanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.	
	2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote posse-	
	dute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno esse-	
	re attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e se-	
	guenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l.	
	Art. 29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stes-	
	sa, o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoria-	
	mente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 30 – La società è amministrata, alternativamente, secondo delibe-	
	razione dell'assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Con-	

	siglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di	
	sette membri.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci coopera-	
	tori.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei	
	suoi membri deve essere scelta fra i soci cooperatori e gli altri membri	
	possono essere anche non soci.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore	
	a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed even-	
	tualmente il vice presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'assem-	
	blea all'atto della nomina.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato	
	dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	ART. 31 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad es-	
	so sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente	
	riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci e salvi i	
	limiti indicati in sede di nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad	
	un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più	
	dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	

	di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo	
	restando quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministratori indicate	
	nell'art. 2381 del codice civile, nè i poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutuali-	
	stici con i soci.	
	L'organo amministrativo può anche conferire procure e mandati per sin-	
	goli atti o per categorie di atti.	
	ART. 32 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o	
	altrove purchè nell'ambito della Provincia in cui la società ha la sede lega-	
	le, dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri in carica.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di cinque giorni prima dell'adunanza, o di avviso da consegnarsi a	
	mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a	
	mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi in-	
	tervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle	
	riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunica-	
	zione.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	ART. 33 - L'Amministratore Unico e/o il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio e la firma sociale.	

	L'amministratore unico e/o il presidente del Consiglio di Amministrazione	
	sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti atti-	
	ve e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui at-	
	tribuiti spettano al vice presidente.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe con-	
	ferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, e ai procuratori e manda-	
	tari speciali, se nominati.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 34 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbliga-	
	torio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligato-	
	rietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori	
	contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assem-	
	blea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	ART. 35 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione	
	della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto,	
	accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio	
	alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre	
	funzioni attribuitegli dalla legge.	

	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmen-	
	te ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti pe-	
	riodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche indivi-	
	duale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Amministratore unico e il Colle-	
	gio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 36 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi	
	dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liqui-	
	datori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	ART. 37 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i di-	
	videndi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione summenzionato; in difetto tale versamento andrà effettuato	
	al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 38 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle	
	quali la legge richiede l'intervento obbligatori del pubblico ministero) sorga	
	tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di li-	
	quidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali sogget-	
	ti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecu-	

	zione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso	
	in quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di	
	conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto legislativo n. 5	
	del 2003. In caso di esito negativo della detta procedura, la controversia è	
	deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.	
	L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione	
	la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanza-	
	ta in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato	
	non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza	
	del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la So-	
	cietà ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della	
	Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 39 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successiva-	
	mente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 40 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme	
	previste della legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli	
	effetti di cui all'art. 2522 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si	
	applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve es-	
	sere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'as-	
	semblea straordinaria.	

34 di 35

35 di 35